

CAPITOLATO TECNICO

**RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI AUTOMEZZI NUOVI DI VARIA
TIPOLOGIA DA IMPIEGARE NEI SERVIZI DI RACCOLTA
RIFIUTI**

**LOTTO N.1 – n.4 compattatori da 25 mc nuovi con opzione
per ulteriori n.4 compattatori da 25 mc nuovi**

**LOTTO N.2 – n.10 compattatori da 4.5 mc nuovi con opzione
per ulteriori n.10 compattatori da 4.5 mc nuovi**

Procedura aperta ex art.71 d.lgs.36/2023

CODICE INTERNO Appalto AP-000289

Codice Interno GA-00285

CPV 34144512-0

LOTTO 1 CIG BD3AFD87D6

LOTTO 2 CIG BD3AFD98A9

IL R.U.P.

(Isi- PM Alberto Michelazzo)

ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO ECONOMICO E CARATTERISTICHE TECNICHE

Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto la fornitura di mezzi nuovi per la raccolta dei rifiuti, per un importo di appalto, per tutti gli automezzi nuovi, incluse eventuali opzioni, pari a € **2.400.000,00 + IVA suddiviso nei 2 LOTTI sotto indicati:**

LOTTO n.1 - fornitura di n.4 compattatori da 25 mc nuovi di fabbrica, con opzione per l'acquisto di ulteriori n.4 compattatori da 25 mc nuovi di fabbrica

CIG BD3AFD87D6

N.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Fornitura n.4 compattatori da 25 mc nuovi di fabbrica	34144512	P	
A)	Importo a base di gara Fornitura n.4 compattatori da 25 mc nuovi di fabbrica			€ 700.000,00
B)	Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			€ 0,00
C)	OPZIONE di acquisto per ulteriori n.4 compattatori da 25 mc nuovi di fabbrica			€ 700.000,00
A+ B) +C) +D) +E) Importo complessivo del lotto				€ 1.400.000,00

NOTA BENE: si precisa che per il LOTTO n. 1 è previsto un ordine di acquisto per n. 4 automezzi con consegna **entro il 31/12/2026**. Amia Verona SPA si riserva di esercitare l'opzione di acquisto di ulteriori n.4 automezzi, con le medesime caratteristiche degli automezzi oggetto di gara, entro l'anno 2027.

LOTTO n.2 - fornitura di n. 10 compattatori da 4,5 mc circa nuovi di fabbrica, con opzione per l'acquisto di ulteriori n.10 compattatori da 4,5 mc nuovi di fabbrica

CIG BD3AFD98A9

N.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Fornitura n.10 compattatori da	34144512	P	

	4,5 mc nuovi di fabbrica			
D)	Importo a base di gara Fornitura n.10 compattatori da 4,5 mc nuovi di fabbrica			€ 500.000,00
E)	Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			€ 0,00
F)	OPZIONE di acquisto per ulteriori n.10 compattatori da 4,5 mc nuovi di fabbrica			€ 500.000,00
A+ B) +C) +D) +E) Importo complessivo del lotto				€ 1.000.000,00

NOTA BENE: si precisa che per il LOTTO n. 2 è previsto un ordine di acquisto per n. 10 automezzi con consegna **entro il 31/06/2027**. Amia Verona SPA si riserva di esercitare l'opzione di acquisto di ulteriori n.10 automezzi, con le medesime caratteristiche degli automezzi oggetto di gara, entro l'anno 2027

CARATTERISTICHE TECNICHE

dei mezzi riferite ai diversi lotti sono contenute negli allegati tecnici

Le caratteristiche di cui al presente Capitolato, tecniche, costruttive e funzionali di ogni singolo lotto della fornitura ivi quelle descritte negli allegati tecnici, sono standard tecnico minimo inderogabile, con riferimento alla funzionalità della macchina.

Si precisa che:

- il riferimento al modello di una specifica produzione è effettuato unicamente per individuare un comune livello di prestazioni e di qualità. Le Ditte offerenti potranno presentare offerta per automezzi di altra produzione con caratteristiche prestazionali e qualitative equivalenti.
- Le caratteristiche tecniche relativamente a dimensioni, ingombri, capacità pesi, portate, capacità volumetriche, pressioni, ecc. potranno avere una tolleranza $\pm$ del 5% (cinque per cento) rispetto ai dati forniti, ad eccezione dei casi in cui è indicato il valore minimo o massimo richiesto.
- Le situazioni di allarme devono essere segnalate sia da spie luminose (anche da eventuale display) che da segnale acustico.
- L'attrezzatura dovrà essere, inoltre, dotata dei dispositivi idonei per la sicurezza del lavoro.

Conformità alle norme generali di sicurezza, ergonomia, manuali ed istruzioni d'uso (da produrre in caso di aggiudicazione):

1. Le macchine singole e/o assemblate tra loro, devono possedere i requisiti e le marcature CE di Conformità' alla Direttiva UE sulle macchine. Inoltre devono possedere i requisiti tecnici costruttivi rispondenti alle norme tecniche armonizzate e non.
2. Verranno adottate tutte le soluzioni tecniche sulle macchine, concretamente attuabili, per minimizzare l'esposizione a rumore, vibrazioni, con applicazione dei principi di ergonomia e comfort.

Ogni automezzo dovrà essere accompagnato da adeguata documentazione tecnica che illustri le operazioni di utilizzo, manutenzione, riparazione, regolazione e smantellamento. I fascicoli tecnici predisposti dovranno prevedere la valutazione dei rischi per gli operatori AMIA.

Qualora nei veicoli forniti fossero presenti rischi residui non eliminabili, a cura del fornitore dovrà essere apposta la segnaletica prescritta, con pittogrammi leggibili indelebili e comprensibili dagli operatori addetti e non.

La segnaletica dovrà riguardare e fornire informazioni su divieti, obblighi, avvertimenti, antincendio, salvataggio, informazione e prescrizioni.

Il fornitore dovrà indicare i mezzi di protezione individuale previsti per ciascun addetto o mansione, desunti dalla valutazione dei rischi complessivi del veicolo.

Dell'effettivo adempimento delle procedure di informazione e formazione sopra elencate, dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal fornitore e dal responsabile di area AMIA.

ART. 2 CLAUSOLA DI REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

La revisione dei corrispettivi potrà avvenire, in conformità al Codice dei Contratti Pubblici (art. 60 D. Lgs. n. 36/2023), al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dei servizi, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano, in forza di applicazione in via analogica, gli indici sintetici contemplati dall'allegato II.2-bis.

ART.3 ADDIZIONALI MIGLIORATIVE

Le ditte potranno indicare, mediante gli appositi allegati proposte addizionali migliorative per i singoli lotti.

Tali migliorie sono da intendersi sia per le caratteristiche tecniche sia per quelle funzionali, nonché per le condizioni di fornitura e di assistenza post vendita rispetto allo standard minimo qualitativo.

Il concorrente può fornire ulteriore relazione tecnica illustrativa, potendo allegare relazioni, disegni, foto, video, analisi costi e quant'altro ritenuto necessario per dimostrare quanto proposto. La commissione tecnica valuterà se quanto proposto è utile/funzionale alle esigenze aziendali di AMIA Verona spa applicando il punteggio stabilito.

ART.4 GARANZIA

garanzia minima di 24 mesi, decorrente dalla data di immatricolazione, comprensiva di pezzi di ricambio di qualunque tipo, manodopera, spese di viaggio e trasferta dei tecnici in caso di intervento presso la nostra sede, (non saranno pertanto riconosciute spese di trasferta, vitto, alloggio nonché qualunque altra spesa ed onere sopportati dal fornitore e riconducibili agli interventi effettuati);

L'offerente si impegna inoltre ad effettuare qualsiasi intervento previsto e coperto dalla garanzia offerta entro un limite massimo di ore 12 dalla chiamata telefonica o dalla richiesta scritta dell'Appaltante;

Le ditte dovranno inoltre indicare, mediante gli appositi allegati, l'eventuale periodo di garanzia extra

ART. 5 TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA

I mezzi dovranno essere consegnati presso la sede di Amia Verona S.p.A. in porto franco entro il termine di **31/12/2026 per il LOTTO n.1 ed il 31/06/2027 per LOTTO n.2.**

Si evidenzia tuttavia che, nel caso in cui la consegna degli automezzi facenti parte del primo ordinativo (n. 4 automezzi Lotto1 e n. 10 automezzi Lotto2) dovesse essere successiva alla data sopra indicata, l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione in comodato d'uso gratuito un pari numero di automezzi equivalenti (anche usati).

Tale comodato avrà durata sino alla consegna della fornitura prevista.

Per l'eventuale opzione di acquisto degli ulteriori automezzi dei due lotti sono previsti 90 giorni lavorativi dall'ordine formale

I termini di consegna si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi tempo necessario per l'espletamento degli impegni da parte del Fornitore, incluse le eventuali approvazioni, collaudi, ecc., secondo quanto previsto nel presente Capitolato.

Il fornitore dovrà dare preavviso di almeno cinque giorni lavorativi della disponibilità alla consegna dei beni, completi degli accessori d'uso e della documentazione prevista, che dovrà avvenire con le modalità che verranno di volta in volta indicate.

L'Appaltante potrà rifiutare la fornitura del mezzo effettuata oltre tale termine, fatta salva l'eventuale applicazione della specifica penale.

L'Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all'acquisto, o di procedervi parzialmente, dei beni oggetto della presente procedura qualora per motivazioni indipendenti dalla propria volontà, venissero meno le esigenze della fornitura in questione.

Tutti gli oneri inerenti il trasporto e la consegna in porto franco sono a carico della ditta fornitrice.

L'accettazione da parte di Amia Verona Spa non solleva la Ditta da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna. Gli articoli risultati inidonei e/o imperfetti dovranno essere sostituiti, senza indugio, a cura e spese della Ditta fornitrice.

ART. 6 – CONTROLLI, VERIFICHE, DOCUMENTAZIONI, ULTERIORI GARANZIE

L'Appaltante, attraverso propri funzionari, effettuerà i controlli per verificare la rispondenza della fornitura alle caratteristiche tecniche e funzionali stabilite nel capitolato ed alle norme vigenti in materia.

La fornitura oggetto del presente capitolato può essere soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

La fornitura s'intende inoltre comprensiva delle seguenti operazioni e garanzie:

- ✓ obbligo di produrre tutta la documentazione tecnica del caso (manuale di uso e manutenzione programmata) da produrre in sede di aggiudicazione;

- ✓ omologazione, collaudo D.G.M.C.T.C. e immatricolazione o passaggio di proprietà a carico dell'offerente;
- ✓ consegna in porto franco presso la sede dell'Appaltante in Via B. Avesani n. 31 – 37135 Verona
- ✓ effettuare, a titolo completamente gratuito, presso la sede Amia, la necessaria formazione del personale dell'Amia finalizzata alla conoscenza ed al corretto utilizzo dell'automezzo fornito, per un numero minimo di 8 ore per i meccanici e di 4 ore per gli autisti;

ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa aggiudicataria dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, D.lgs. 36/2023, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 8 – CONTESTAZIONI E PENALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

- *ritardo sulla fornitura: 1 per mille del prezzo di aggiudicazione (al netto di Iva, messa in strada ed IPT) per ogni giorno solare di ritardo rilevato su ogni singolo veicolo;*
- *differenza sullo standard di assistenza post-vendita: 0,50 % del prezzo di aggiudicazione (al netto di Iva, messa in strada e IPT);*

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;

- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, o ad emettere apposita fattura fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Qualora le inadempienze contrattuali dell'Appaltatore stesso pregiudichino o comunque costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività dell'Appaltante, l'Azienda, dopo aver segnalato l'inadempienza all'Appaltatore, si riserva la facoltà di ricorrere ad altra Impresa, per la specifica necessità.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore.

La fornitura in oggetto è da considerarsi, ad ogni effetto, di pubblico interesse e pertanto per nessun motivo potrà essere sospesa, ritardata o abbandonata anche parzialmente, salvo casi di forza maggiore, documentabili e chiaramente non dipendenti dalla volontà del fornitore.

ART. 9 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive) segnalate per iscritto all'affidatario, Amia Verona Spa potrà procedere alla risoluzione del contratto.

AMIA Verona spa si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza reiterata di tutti gli articoli del presente capitolato);
- b) nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;
- c) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
- d) qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento della fornitura si renda colpevole di frodi;
- e) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;
- f) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- g) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Al verificarsi della risoluzione contrattuale, l'Appaltante provvederà ad incamerare la cauzione, a segnalare il fatto all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e ad affidare le prestazioni in danno dell'Appaltatore e a provvedere, laddove occorra, ad eventuali segnalazioni alle Autorità competenti.

ART. 10 – RECESSO

Per quanto attiene il recesso a favore della Committente trova applicazione l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di recesso dell'affidatario non adeguatamente giustificato, la stazione appaltante, potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione della commessa.

In caso di recesso ingiustificato dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio

ART. 11 - PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento a 60 gg. fine mese data ricevimento fattura, farà fede il timbro di ricevimento dell'Appaltante, mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

Ogni fattura dovrà riportare il codice CIG di riferimento, il numero dell'ordinativo di competenza e la data di consegna dell'automezzo con il numero di matricola aziendale del mezzo riparato.

Si precisa in proposito che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.A.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29.09.73 n. 602, introdotto dall'art. 2 comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

L'Appaltante procederà ai pagamenti solo dopo avere verificato la rispondenza delle forniture alle prescrizioni contrattuali ed accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

La presenza di un DURC irregolare, fatta salva la possibilità di risolvere il contratto, imporrà all'Appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito dell'Appaltatore risultante dal DURC, previo esperimento delle verifiche ritenute opportune.

L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

La Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Art. 12 – ANTICIPAZIONI

Trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 125, D.Lgs. 36/23.

ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 14 – SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Affidatario; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'art. 119 del d.lgs 36/23.

La Stazione Appaltante ha stabilito nel 49,99 % il limite massimo di subappalto della prestazione principale che occupa il 100% del servizio in parola.

L'individuazione di tale soglia consente di garantire:

- a) che il livello qualitativo richiesto sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell'impresa aggiudicataria che determini uniformità e tempestività nell'esecuzione della fornitura (secondo quanto previsto in Capitolato);
- b) il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell'impresa aggiudicataria (che comunque resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante), e che pertanto ha anch'essa un interesse diretto e concreto a realizzare la parte preponderante della fornitura in appalto, senza alcuna delega a terzi, sulla base dei requisiti di partecipazione richiesti dalla procedura di gara;

Qualora l'Affidatario intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 119.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Affidatario, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Affidatario e il subappaltatore dalla loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, ai sensi del citato art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Affidatario dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di

qualificazione prescritti dal D.lgs. 36/23 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del medesimo D.lgs. 36/2023.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Affidatario di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Affidatario di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed ai consorzi di imprese.

Restano salvi gli obblighi di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

È fatto divieto all'affidataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto senza previa autorizzazione scritta da parte di Amia Verona S.p.A., pena la decadenza dell'aggiudicazione.

ART. 15 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Appaltante.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del c.c. a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Trova applicazione l'art. 120 del D. lgs. n. 36/2023.

ART. 17 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro per RCT e con il limite di euro 1.500.000 per RCO, per sinistro e per persona.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle

responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziatoe dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziatoe.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART. 18 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto, ai fini della consegna dei mezzi porto franco, dovrà prendere visione del REGOLAMENTO GENERALE INGRESSI SEDE AMIA (<https://www.amiavr.it/LAzienda/Sicurezza>)

ART. 19- OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Appaltatore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Appaltatore si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

L'Appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

ART. 20- SPESE CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e dell'Allegato I.4 al medesimo decreto, l'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto è posta a carico dell'aggiudicatario ed è assolta, una tantum, al momento della stipula del contratto, secondo gli importi determinati dalla Tabella A dell'Allegato I.4, in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti.

L'aggiudicatario dovrà provvedere al versamento dell'imposta di bollo dovuta e trasmettere alla Stazione appaltante la relativa attestazione di pagamento entro il termine indicato dalla Stazione appaltante e, comunque, anteriormente alla stipulazione del contratto.

Il pagamento dell'imposta di bollo effettuato ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.4 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture,

note e simili di cui all'art. 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Il versamento è effettuato con modalità telematica mediante modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE), secondo le modalità stabilite dall'Agenzia delle Entrate.

L'importo dell'imposta di bollo dovrà essere determinato con riferimento all'importo massimo previsto dal contratto, al netto dell'IVA, tenendo conto, ove dovuto, dell'eventuale bollo già assolto nella fase precedente alla stipula secondo la disciplina ordinaria, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 “GDPR”

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679(2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Le parti dichiarano altresì di aver ricevuto ciascuna l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'altra.

ART. 23 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231/01 E DEL CODICE ETICO AZIENDALE

Il concorrente è a conoscenza che AMIA Verona SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.amiavr.it e di aver compreso.

Il concorrente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche e integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da AMIA Verona SpA ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Il concorrente manleva fin d'ora AMIA Verona SpA per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.

ART. 24 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione della prestazione.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

ART. 25 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.